

Brescia, lì 11.10.2018

SPETT.LE CLIENTE

PRIVACY – IL GOVERNO RICHIEDE LINEE GUIDA SEMPLIFICATE

AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Con la presente per informarvi che con D. Lgs. 101 del 10/08/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale e divenuto legge dello Stato dal 19/09/2018 il legislatore ha previsto che il Garante per la protezione dei dati personali (ex Garante della Privacy) emani LINEE GUIDA PER MODALITA' DI ADEMPIMENTO SEMPLIFICATO AD HOC PER MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

L'informazione può interessare quelle imprese che avevano programmato gli interventi sulla base degli adempimenti standard per valutare se procedere comunque o attendere in attesa di conoscere il contenuto e la configurazione di questo adempimento, qualora effettivamente vengano semplificate, diminuite o addirittura esonerate determinate procedure.

Vi riporto per ulteriore approfondimento un estratto del commento di AGENDA DIGITALE.EU su questo tema:

*Il nuovo articolo 154 bis del D.Lgs 196 del 2003 come novellato dal D.Lgs n. 101 del 2018 GDPR prevede l'arrivo di specifiche linee guida per modalità di adempimento semplificato ad hoc per **micro, piccole e medie imprese (pmi)**.*

*Nello specifico, al comma 1: "il Garante, oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, dalla Sezione II del Capo VI del Regolamento e dal presente codice, ai sensi dell'art. 58, paragrafo 6 del Regolamento medesimo, ha il potere di adottare **linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative** e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui all'art. 25 del Regolamento approvare le regole deontologiche di cui all'art. 2-quater".*

*Il medesimo articolo specifica al comma 4 che "in considerazione delle esigenze di semplificazione delle **micro, piccole e medie imprese**, come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE, il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e del presente Codice, promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a), modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento".*

Le Linee guida che il Garante può adottare in base all'art.154 bis non riguardano specificamente l'attuazione di norme puntuali del GDPR o del Codice, né possono contenere norme vincolanti rispetto alle modalità di attuazione di disposizioni specifiche o di trattamenti puntualmente individuati, come possono fare, invece, le regole deontologiche di cui all'art.2-quater. Regole, queste ultime, che una volta adottate, diventano condizione di "liceità e correttezza" dei trattamenti disciplinati (cfr. art.2-quater del D.Lgs n. 101).

Le Linee guida di cui all'art. 154 bis hanno una natura diversa e non a caso, come la norma stessa specifica, devono contenere solo linee di indirizzo circa le modalità tecniche e organizzative dei trattamenti che, ex art. 24, il titolare deve adottare nonché le specifiche misure riconducibili a quanto previsto dall'art. 25 del GDPR **in materia di privacy by design e by default.**

Tuttavia, pur con questi limiti formali, non vi è dubbio che il potere assegnato al Garante italiano rispetto all'adozione di Linee guida è, in concreto, **un potere molto rilevante**, così come lo è stato nell'esperienza nazionale l'effetto e l'efficacia delle Linee guida, pur introdotte in via di prassi e senza esplicita previsione normativa durante la vigenza del vecchio Codice, ora novellato.

La norma prevede, infatti, che "in considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese il Garante promuove, nelle Linee guida adottate ai sensi del comma 1, lettera a), modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento".

È evidente che il quarto comma dell'art. 154 bis assume una importanza molto elevata in un contesto come quello italiano, nel quale la stragrande maggioranza di imprese di produzione di beni o servizi rientra nella categoria delle micro, piccole e medie imprese come definite nella Raccomandazione 2003/361 CE, richiamata dal medesimo quarto comma.

È dunque estremamente importante e urgente che il Garante, anche su una più che doverosa sollecitazione delle imprese, sempre possibile e opportuna, acceleri il più possibile la riflessione sulle Linee guida da adottare, in particolare per la parte relativa appunto al contenuto del comma 4.

È pacifico, infatti, che tanto il GDPR quanto il Codice novellato contengono **impegni e obblighi potenzialmente molto "pesanti"** nei confronti del titolare.

La legislazione nazionale non può certamente ridurre o limitare la portata di questi obblighi, perché questo non rientra nei poteri dello Stato.

Tuttavia, fermi restando obblighi e doveri del titolare, le Linee guida possono fare molto per semplificare le modalità del loro adempimento.

Non solo: proprio il fatto che il comma 4 dell'art. 154 bis richiami il comma 1 chiarisce che l'attività rimessa al Garante in materia di micro, piccole e medie imprese è rivolta esplicitamente a semplificare ai loro titolari il rispetto di obblighi di particolare rilievo e impegno, come le misure organizzative e tecniche da adottare rispetto ai trattamenti posti in essere e le modalità di applicazione dell'art. 25 del GDPR.

E' chiaro che tra le tante urgenze quella di provvedere rapidamente a utilizzare nella misura più ampia possibile il potere conferito al Garante dall'art. 154 bis in materia di Linee guida e, particolarmente, di quelle relative alle **modalità di semplificazione nell'attuazione degli obblighi del titolare quando si tratti di micro, piccole e medie imprese, è assolutamente centrale e vitale per la nostra economia.**

Merita aggiungere che, operando tempestivamente su questo fronte, il Garante italiano non solo rispetta il dettato dell'art. 154 bis del Codice novellato ma anche i principi stessi del GDPR.

In molti Considerando e in alcuni importanti articoli il GDPR raccomanda una costante attenzione ai problemi delle micro, piccole e medie imprese, rimettendo anche alle Autorità il compito di tenere presenti, nell'esercizio dei loro poteri, le specificità di queste realtà.

Si vedano, solo per citarne alcuni, i Considerando 1, 98, 132, 167, l'art. 40 paragrafo 1, in materia di Codici di condotta, e l'art. 42, paragrafo 1, in materia di Certificazioni.

Non vi è dunque dubbio alcuno che per il Garante dare rapida e tempestiva attuazione a quanto previsto dall'art.154 bis non significa solo esercitare un potere assegnato dal legislatore nazionale ma anche un modo concreto e efficace di essere proattivo nella promozione dei principi del GDPR.

La cooperazione del mondo produttivo è comunque assolutamente essenziale.

Molto, moltissimo possiamo chiedere al Garante ma non minore deve essere l'impegno della società italiana nel chiedere non solo una prudente attuazione del regime sanzionatorio ma anche, e soprattutto, un rapido ed efficace adempimento dei doveri che spettano al Garante, specialmente in materia di soft law.

*Fra questi adempimenti certamente la **tempestiva adozione di Linee guida idonee a consentire ai titolari di micro, piccole e medie imprese di conoscere rapidamente quali siano le modalità semplificate indicate dal Garante per adempiere agli obblighi derivanti dal GDPR e dalla normativa nazionale è ai primissimi posti.***

Siamo sicuri che il Garante è ben consapevole di tutto questo.

Aspettiamo fiduciosi comportamenti coerenti anche dal mondo delle imprese e delle categorie produttive.

Cordiali Saluti

Studio Dott. Begni & Associati